

STUDIO LEGALE
ADAMI - DE BATTISTA - FERRETTI
Corso d'Italia n. 97 - 00198 Roma (RM)
Tel. 06.85303423 - Fax. 06.97615914

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –
ROMA**

Sez. IV

Secondo ricorso per motivi aggiunti

nel giudizio R.G. n. 15626/2022

Per: ing. Silvia Pantanella (C.F. PNTSLV79A53E340Y), nata a Isola del Liri (FR) il 13/01/1979, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Adami (C.F. DMAPTR67C06H501Y) e Alessandra Pugliese (C.F. PGLLSN84H46G317J) in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, con domicilio eletto presso gli indirizzi pec pietroadami@ordineavvocatiroma.org e alessandrapugliese@pec.it, nonché presso il loro studio sito in Corso d'Italia, n. 97 - 00198 Roma (RM).

Ricorrente

contro

- **Roma Capitale** (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Graglia;
- **Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Marx, n. 15 – 00137 Roma (RM) e **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma (RM), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);

Amministrazioni resistenti

e nei confronti di

Ing. Alessandro Micheli, nato il 30/01/1978;

Controinteressato

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del **verbale del 21.03.2023 della Commissione Esaminatrice** del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali di cui n. 10 posti di Dirigente Tecnico/CUDT/RM indetto con Bando di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. 1302 del 7 agosto 2020, relativo alla seduta nel corso della quale è stata riesaminata la posizione della ricorrente Silvia Pantanella;

nonché degli atti già impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti:

- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/2408/2022 e n. prot. GB/97317/2022 del 16/12/2022, recante ad oggetto: *“Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico. Codice Concorso CUDT/RM. Approvazione graduatoria di merito”*;

- della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico. Codice Concorso CUDT/RM;

- dell'esito della valutazione della prova scritta del concorso pubblico bandito da Roma Capitale, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui n. 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico, nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti 19,75 punti;

- dei verbali relativi alle sedute della commissione nel corso delle quali è avvenuta la valutazione delle prove scritte del concorso suddetto, e l'attribuzione dei punteggi;

- **in via subordinata**, del quesito n. 3 della prima sessione della prova scritta svolta in data 4.08.2022, e di tutti i punteggi attribuiti (a tutti i concorrenti) in relazione al quesito medesimo. Nonché, conseguentemente, per la rideterminazione del punteggio minimo di accesso;

- di tutti gli atti consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti.

nonché per il riconoscimento

di ulteriori punti 1,25 e, quindi, del punteggio complessivo relativo alla prova scritta di punti 21,00 (invece dei 19,75 riconosciuti), con la conseguenziale ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti si impugna un nuovo atto, per gli ulteriori motivi che verranno esplicitati in questa sede, nonché per gli stessi motivi di cui al ricorso principale, che in questa sede si devono intendere interamente richiamati.

FATTO

- Con bando di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. 1302 del 7.08.2020 Roma Capitale bandiva un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico.

- Il bando prevedeva la seguente ripartizione dei profili:

“1) n. 32 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo - Codice concorso CUDA/RM

2) n. 10 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Tecnico - Codice concorso CUDT/RM”.

- L'art. 1 del bando prevedeva:

“Roma Capitale si avvale di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione del contributo di ammissione”.

- In merito allo svolgimento delle prove di esame, l'art. 6 del bando prevedeva:

“Articolo 6

Prove di esame

L'esame consisterà in una prova scritta accorpata, distinta per i profili professionali di cui al presente bando, consistente nella:

a) somministrazione di almeno tre domande con quattro ipotesi di soluzione per ogni singola domanda, dirette ad accertare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste dal bando stesso, nonché le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali. II

candidato dovrà indicare la soluzione gestionale ritenuta corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, **motivandola con un sintetico commento;**

b) redazione di un elaborato, a carattere pratico applicativo, connesso all'analisi di una situazione problematica, allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore (problem solving).

(...)

La prova scritta, **che si intenderà superata con una votazione onnicomprensiva minima di 21/30** (ventuno/trentesimi), verterà sulle seguenti materie:

(...)

Dirigente Tecnico - codice concorso CUDT/RM

- diritto amministrativo;
- diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
- diritto costituzionale;
- diritto dell'Unione europea;
- ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;
- gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance;
- normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;
- normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
- legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;
- nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ordinamento istituzionale e organizzativo di Roma Capitale.

(...)

Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è di 30/30. **Sono ammessi alla prova orale i candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).**

Gli elenchi degli ammessi alla prova orale, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet dell'affidatario del servizio <http://riqualificazione.formez.it>, con valore di notifica. La notizia dell'avvenuta

pubblicazione sarà pubblicata sul sito internet di Roma Capitale www.comune.roma.it nonché, il primo giorno utile, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”.

- La ricorrente presentava la propria domanda di partecipazione al concorso, in relazione al profilo professionale di Dirigente Tecnico.

- In data 14 luglio 2022 si teneva la prima riunione della commissione esaminatrice nominata per il profilo di Dirigente Tecnico, nel corso della quale si individuavano i criteri di valutazione delle prove concorsuali.

Nel verbale n. 1, relativo a tale seduta, si legge:

La Commissione, relativamente alla prima sessione di prova, riferita alla somministrazione di 3 domande con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda stabilisce che per ciascuna domanda si potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti.

La Commissione, nel premettere che sarà oggetto di valutazione solo la risposta corretta al quesito, stabilisce che, per l'attribuzione di un punteggio complessivo fino a 5 punti per ciascuna domanda somministrata i criteri di giudizio sono i seguenti:

- capacità di individuare la soluzione corretta;
- capacità di analisi e sintesi;
- correttezza del quadro normativo di riferimento;
- chiarezza e adeguatezza espositiva;
- eventuali riferimenti ai principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza.

La Commissione, con riferimento ai sopra indicati criteri di valutazione, individua altresì la seguente scala di giudizio:

1. mancata o erronea risposta:	0,00
2. risposta esatta con commento mancante:	0,50
3. risposta esatta con commento non adeguato:	1,25
4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato:	2,50
5. risposta esatta con commento adeguato:	3,50
6. risposta esatta con commento più che adeguato:	4,25
7. risposta esatta con commento ottimo:	5,00

- Tali criteri di valutazione venivano riportati anche nel documento “***Criteri utilizzati ai fini della valutazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali di cui n. 10 posti di Dirigente Tecnico - CUDT/RM***”, nel quale si dice:

“**PROVA SCRITTA**”

La Commissione, considerato che il Bando prevede per la prova scritta unica accorpata un punteggio massimo attribuibile di 30/30 (trenta/trentesimi), decide di attribuire agli elaborati delle due sessioni un punteggio da 0 a 15 (da zero a quindici) ciascuno che sommati daranno il punteggio unico della prova scritta espressa in trentesimi.

La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione complessiva minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), verterà sulle seguenti materie:

- diritto amministrativo;*
- diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;*
- diritto costituzionale;*
- diritto dell'Unione europea;*
- ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;*
- gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance;*
- normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;*
- normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;*
- legislazione nazionale e regionale in materia edilizia e urbanistica;*
- nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;*
- ordinamento istituzionale e organizzativo di Roma Capitale.*

La Commissione, relativamente alla prima sessione di prova, riferita alla somministrazione di 3 domande con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda stabilisce che per ciascuna domanda si potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti.

*La Commissione, nel premettere che sarà oggetto di valutazione solo **la risposta corretta al quesito**, stabilisce che, per l'attribuzione di un punteggio complessivo fino a 5 punti per ciascuna domanda somministrata i criteri di giudizio sono i seguenti:*

- capacità di individuare la soluzione corretta;*
- capacità di analisi e sintesi;*
- correttezza del quadro normativo di riferimento;*
- chiarezza e adeguatezza espositiva;*

- eventuali riferimenti ai principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza.

La Commissione, con riferimento ai sopra indicati criteri di valutazione, individua altresì la seguente scala di giudizio:

1. mancata o erronea risposta: 0,00
2. risposta esatta con commento mancante: 0,50
3. risposta esatta con commento non adeguato: 1,25
4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato: 2,50
5. risposta esatta con commento adeguato: 3,50
6. risposta esatta con commento più che adeguato: 4,25
7. risposta esatta con commento ottimo: 5,00".

- In data 4 agosto 2022 si svolgeva la prova scritta, ed in particolare nella mattinata si svolgeva la prima sessione (somministrazione di tre domande), e nel pomeriggio la seconda (redazione di un elaborato).

- In data 14 ottobre 2022, all'esito delle operazioni di abbinamento degli elaborati della prova scritta con i nominativi dei candidati, veniva pubblicato l'elenco dei medesimi candidati con i punteggi attribuiti a ciascuno di essi. La ricorrente totalizzava **19,75 punti** e, di conseguenza, non avendo raggiunto la soglia minima di 21/30 punti prevista dal bando, **non veniva inserita nell'elenco degli ammessi alla prova orale.**

- Immediatamente, in data 14 ottobre 2022, la sig.ra Pantanella formulava istanza di accesso agli atti, per poter visionare il proprio compito e quello di altri candidati a cui era stato attribuito un punteggio più alto, nonché i verbali relativi alle sedute della commissione esaminatrice.

- Con nota prot. GB 77337 del 17 ottobre 2022, Roma Capitale comunicava la non ammissione della ricorrente alla prova orale.

- In data 16 novembre 2022, Roma Capitale forniva i documenti richiesti, e la ricorrente veniva così a conoscenza del fatto che il punteggio attribuito alla sua prova scritta risultava ripartito come segue:

a) Prima prova scritta:

- Quesito n. 1: 5 punti

- Quesito n. 2: 4,25 punti

- **Quesito n. 3: 0 punti**

b) Seconda prova scritta:

- Elaborato: 10,5 punti

- Nel verbale n. 3, relativo alla seduta della commissione esaminatrice del 6 settembre 2022, nel corso della quale si sono svolte la correzione e la valutazione degli elaborati della prima prova, si legge:

La Commissione procede alla correzione e la valutazione dell'elaborato della prima prova, secondo i criteri definiti nella seduta d'insediamento, per la prima prova riferita alla somministrazione di 3 domande con 4 ipotesi di soluzione, per ciascuna domanda si potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti e nello specifico conferisce la valutazione secondo la seguente scala di giudizio:

1. mancata o erronea risposta:	0,00
2. risposta esatta con commento mancante:	0,50
3. risposta esatta con commento non adeguato:	1,25
4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato:	2,50
5. risposta esatta con commento adeguato:	3,50
6. risposta esatta con commento più che adeguato:	4,25
7. risposta esatta con commento ottimo:	5,00

Pertanto, il Presidente fa presente che la risposta corretta del quesito n. 1 è la lettera **A**, per il quesito n. 2 la è la lettera **B**, per il quesito n. 3 le risposte corrette possono essere sia la lettera **B** che la lettera **C** sulla base delle premesse e considerazioni illustrate dal candidato.

- Giova evidenziare sin da ora che nel corso della seduta del 6 settembre 2022, appena menzionata, **con esclusivo riferimento al quesito n. 3** la commissione chiariva che **le risposte corrette fossero due** (e non soltanto una), ovvero quelle contraddistinte dalla **lettera B e dalla lettera C**. Aggiungeva inoltre che le risposte sarebbero state valutate sulla base delle *“premesse e considerazioni illustrate dal candidato”*.

La sig.ra Pantanella aveva indicato la **risposta contraddistinta dalla lettera B** come risposta corretta, e nonostante la commissione, come si evince dal summenzionato verbale n. 3, avesse qualificato come **risposte esatte sia la lettera B che la lettera C**, le venivano **attribuiti zero punti**.

- La ricorrente si avvedeva subito del fatto che la commissione le aveva attribuito un punteggio errato alla risposta fornita al quesito n. 3 della prima prova scritta, e pertanto, in data 21 novembre 2022, formulava alle Amministrazioni resistenti un'istanza con la quale

richiedeva che venisse corretto il punteggio erroneamente attribuito, nonché di essere ammessa con riserva a sostenere la prova orale.

- Tale richiesta restava priva di riscontro.

- Ritenendo che i provvedimenti citati fossero illegittimi e dovessero essere annullati, la sig.ra Pantanella instaurava il presente giudizio dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR.

- In data 16 dicembre 2022 veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso *de quo*, che veniva impugnata con i primi motivi aggiunti.

- In data 26 gennaio 2023 Codesto Ecc.mo TAR, con ordinanza n. 529/2023 accoglieva l'istanza cautelare formulata nel ricorso introduttivo, ritenendo:

“la mancata attribuzione di qualsivoglia punteggio alla ricorrente per la risposta dalla stessa fornita al quesito in contestazione si riveli in contrasto con i richiamati criteri di valutazione;

Considerato, quanto al requisito del periculum in mora, che sia meritevole di tutela l'interesse della candidata alla rivalutazione della propria prova scritta, per poter eventualmente accedere all'ulteriore fase della procedura concorsuale;

(...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame”.

- In data 21 marzo 2023 la Commissione Esaminatrice si riuniva per effettuare la nuova valutazione del compito della ricorrente e decideva:

Per quanto concerne la candidata Silvia Pantanella, nell'ambito del riesame dell'elaborato, relativamente al quesito n. 3 della prima prova scritta, la Commissione modifica il punteggio assegnando 0,50 anziché 0 in quanto, pur essendo corretta la semplice scelta della risposta di cui alla lettera b), essendo mancante la corretta motivazione riportata nel commento tale risposta viene equiparata alla casistica risposta esatta con commento mancante.

Dunque, la Commissione decideva di attribuire solo 0,5 punti al compito dell'ing. Pantanella.

- Si tratta evidentemente di una decisione illegittima e pertanto, il verbale relativo alla citata seduta del 21 marzo 2023 viene impugnato nel presente giudizio per gli ulteriori motivi che

verranno esplicitati in questa sede, nonché per gli stessi motivi di cui al ricorso introduttivo, che si devono intendere interamente richiamati.

DIRITTO

III. *Violazione di legge. Violazione dell'art. 6 del Bando di concorso e dei criteri di valutazione delle prove d'esame stabiliti dalla commissione esaminatrice nel corso della seduta del 14 luglio 2022. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.*

Come esposto in fatto, in ottemperanza all'ordinanza n. 529/2023 di Codesto Ecc.mo Collegio, si è nuovamente riunita la commissione esaminatrice del concorso, che ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 0,5 (in luogo del precedente punteggio zero), motivando nel modo che segue:

Dunque, premesso che il quesito poneva al candidato il compito di individuare la soluzione più "corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell'efficienza ed economicità organizzativa" tenendo presente che "il Comune ha l'esigenza di realizzare nel più breve tempo possibile l'opera":

-se il bene fosse stato di proprietà del Comune, la modalità più appropriata per la realizzazione dell'opera, sotto il profilo della legittimità, della rapidità e dell'efficienza era sicuramente rappresentata dall'adozione di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) – SOLUZIONE C;

-se il bene, o parte di esso, invece, non fosse stato di proprietà del Comune, la modalità più appropriata per la realizzazione dell'opera, sotto il profilo della legittimità, della rapidità e dell'efficienza era piuttosto rappresentata dall'adozione della necessaria variante allo strumento urbanistico mediante delibera del consiglio comunale di approvazione del relativo progetto, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri) – SOLUZIONE B. I

Peraltro la scelta della lettera B) ha come presupposto indispensabile l'assunto che il terreno, o una porzione dello stesso, non sia di proprietà del Comune e pertanto occorre avviare una procedura espropriativa per acquisire l'area; in assenza di quest'ultimo presupposto, il commento

alla risposta di cui alla lettera B) del quesito n. 3 diviene assolutamente inconferente e come tale inesistente.

In sostanza l'attribuzione del punteggio zero si basa su tre presupposti:

- in primo luogo un presupposto giuridico, ossia che *“la scelta della lettera B ha come presupposto indispensabile l'assunto che il terreno, o una porzione dello stesso, non sia di proprietà del Comune”*.

In secondo luogo che “*la correttezza della soluzione prospettata con l’individuazione della risposta Bera, dunque, **condizionata** alla necessaria indicazione da parte del candidato, nel commento alla risposta, della richiamata e **fondamentale circostanza presupposta**: cioè che il terreno non fosse già di proprietà del Comune*”.

- la commissione quindi concludeva affermando che “*la Commissione modifica il punteggio assegnando 0,5 anziché 0, in quanto, **pur essendo corretta la semplice risposta** di cui alla lettera B, **essendo mancante la corretta motivazione**, riportata nel commento, tale risposta **viene equiparata** alla casistica risposta esatta con **commento mancante**”.*

La Commissione ha errato ancora una volta, sotto molteplici profili. Ciascuna delle affermazioni sopra riportate è erronea, illogica, del tutto contestabile.

Di fatto tutte le motivazioni sopra riportate corroborano il secondo motivo di ricorso principale, quello finalizzato ad ottenere la sterilizzazione del terzo quesito. Infatti è del tutto evidente che la commissione non è stata in grado di porre rimedio all’errore contenuto nei quesiti, e si è trovata a dover articolare nuovi criteri *ex post*, che però sono del tutto illegittimi.

Un’Amministrazione può ipotizzare di ‘sanare’ l’errore nella redazione dei quesiti a risposta multipla, solo se tale sanatoria non arreca un eccessivo *vulnus* ai concorrenti. Se però invece alcuni, come la ricorrente, si trovano ad essere esclusi per effetto dello spiazzamento arrecato dall’erronea redazione del quesito, a quel punto la soluzione lineare è **espungere il quesito dal novero di quelli attributivi di punteggio**, e riparametrare tutti i punteggi. Sul punto si tornerà in seguito.

In questa sede si procede invece a criticare specificamente il verbale impugnato con i presenti motivi aggiunti, partendo dalla ragione più liquida.

*

a) È ovviamente del tutto illegittima la conclusione per cui “*essendo mancante la corretta motivazione, riportata nel commento, **tale risposta viene equiparata** alla casistica risposta esatta con **commento mancante**”.*

La commissione non può agire arbitrariamente, non può 'equiparare' e si deve muovere nel solco della norma che presiede la selezione.

Come anticipato in punto di fatto, nel documento intitolato “***Criteri utilizzati ai fini della valutazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali di cui n. 10 posti di Dirigente Tecnico - CUDT/RM***” si legge:

“La Commissione, con riferimento ai sopra indicati criteri di valutazione, individua altresì la seguente scala di giudizio:

1. mancata o erronea risposta: 0,00

2. risposta esatta con commento mancante: 0,50

3. risposta esatta con commento non adeguato: 1,25

4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato: 2,50

5. risposta esatta con commento adeguato: 3,50

6. risposta esatta con commento più che adeguato: 4,25

7. risposta esatta con commento ottimo: 5,00”.

Quindi, la *lex specialis* distingueva diverse ipotesi, e segnatamente l'ipotesi di *commento mancante* e quella di *commento non adeguato*.

A tutto voler concedere (ma si vedrà più oltre che il commento è del tutto adeguato), **alla ricorrente Pantanella viene rimproverata una mera omissione**. E quindi di non aver chiarito in quali condizioni fosse consigliabile la strada procedurale indicata dalla lettera B.

In realtà, è la stessa ricostruzione del verbale di ricorrenza a confermare che il commento è adeguato, ossia che il concorrente ha indicato la proposta procedurale B, ed ha illustrato poi coerentemente la vicenda procedurale che ne deriva. Mancherebbe solo una porzione della risposta, ossia l'indicazione delle condizioni in cui fosse consigliabile la strada procedurale B.

Ma, a ben vedere, tale elemento è del tutto ultroneo in un quesito a risposta multipla, in cui si presume sia una sola la risposta esatta.

Inoltre tale elemento non era previsto dalla legge di gara, che invece prevedeva:

“per l'attribuzione di un punteggio complessivo fino a 5 punti per ciascuna domanda somministrata i criteri di giudizio sono i seguenti:

- *capacità di individuare la soluzione corretta;*
- *capacità di analisi e sintesi;*
- *correttezza del quadro normativo di riferimento;*
- *chiarezza e adeguatezza espositiva;*
- *eventuali riferimenti ai principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza”.*

Ed ancora si aggiunga che, anche a voler concedere alla commissione di integrare *ex post* tali criteri, comunque sia i criteri andavano applicati tutti.

La correttezza del quadro normativo, la chiarezza, la capacità di analisi e sintesi, etc., **dovevano comunque essere valutati** per definire il punteggio da attribuire in concreto.

Non è quindi proprio ammissibile che la commissione, *ex post* e solo per la ricorrente, deliberi di giudicare ‘mancante’ un commento esistente, corretto, documentato, sintetico chiaro etc.

Ma, più banalmente e semplicemente, **un commento esistente non può mai essere mancante.**

I criteri attributivi dei punteggi, prevedevano che, ove fosse stata la risposta esatta (lettera B), **anche eventualmente con commento non adeguato**, dovesse essere attribuito il punteggio minimo di 1,25 (ossia un punteggio che, se attribuito alla ricorrente, le permetterebbe di essere ammessa all’orale).

Pertanto, lo si ribadisce, alla ricorrente, che ha indicato una delle due risposte ritenute corrette, supportata anche da un commento, proprio a voler ritenere che avesse svolto un commento inadeguato (cosa che assolutamente non è, come più avanti vedremo) **dovevano essere attribuiti – almeno – 1,25 punti** (*risposta esatta con commento non adeguato: 1,25*).

Tale punteggio consentirebbe alla ricorrente ing. Pantanella di raggiungere **il punteggio minimo (21 punti) per essere ammessa a sostenere la prova orale.**

*

b) Per ragioni analoghe, deve essere contestata la tesi, che si rinviene nel verbale di ricorrenza, per cui “*la correttezza della soluzione prospettata con l’individuazione della risposta B era, dunque, condizionata alla necessaria indicazione da parte del candidato, nel commento alla*

risposta, della richiamata e fondamentale circostanza presupposta: cioè che il terreno non fosse già di proprietà del Comune?

La commissione non può modificare i criteri, dopo l'effettuazione della prova. I criteri devono essere predefiniti.

Nel caso di specie erano stati previsti, come sopra si è visto (analisi e sintesi, chiarezza etc.). La commissione, invece, ritiene ora di poter aggiungere **un criterio non previsto** ed assorbente. In sostanza la commissione ha introdotto l'onere per i concorrenti (ma vedremo poi che in realtà vi è stata disparità di trattamento), di **integrare il quesito, formulando ipotesi e presupposizioni**, al fine di ottenere anche il minimo punteggio di 1,25.

La commissione, tra l'altro, si contraddice. Ed infatti, nel medesimo verbale afferma: *“al candidato, peraltro, **venivano sottoposte tra le 4 possibili soluzioni, due soluzioni entrambe plausibili, ciascuna basata implicitamente** sull'appartenenza o meno dell'area al comune interessato”*.

Dunque la commissione è ben consapevole che il concorrente, individuando tra le quattro la risposta giusta e plausibile, poi dà per implicito il presupposto relativo alla proprietà dell'area. Se, insomma, decide di illustrare il percorso espropriativo, implicitamente ed evidentemente presuppone la proprietà non pubblica dell'intera area.

Dunque male ha fatto la commissione a pretendere come unico criterio quello di esplicitazione del presupposto implicito. È chiaro che riceverà il massimo punteggio di 5 il candidato che spiega bene in quali casi sia preferibile la strada B ed in quali altri la strada C. Ma la candidata che, invece, si attiene ai presupposti della prova, ed illustra la sola strada prescelta, ed i suoi vantaggi, non può essere privata completamente del giudizio su chiarezza, sintesi, etc.

Non si dimentichi che la strada B è stata ritenuta corretta. Dunque anche la mera illustrazione di tale percorso amministrativo deve essere giudicato positivamente.

È il caso di ricordare che la pretesa della ricorrente è quella di ricevere - almeno - il voto di 1,25, ossia, in una eventuale scala scolastica in decimi, il voto di 2,5, a fronte di un massimo di 10 e di una sufficienza di 6. Ed **a tale voto ha diritto**, perché ha redatto un commento,

e la stessa commissione riconosce che il commento non è erraneo, ma coerente con la soluzione prescelta, di cui si illustrano passaggi e vantaggi.

*

c) Occorre a questo punto, solo per completezza, chiarire che, in termini giuridici e procedurali, la situazione è ben più complessa di quanto la Commissione valutatrice abbia inteso illustrare nel verbale.

Come si è visto la Commissione afferma che:

*“la scelta della lettera B ha come presupposto indispensabile l’assunto che il terreno, o una porzione dello stesso, **non sia di proprietà del Comune**”.*

*“la correttezza della soluzione prospettata con l’individuazione della risposta Bera, dunque, **condizionata alla necessaria indicazione** da parte del candidato, nel commento alla risposta, della richiamata e fondamentale circostanza presupposta: **cioè che il terreno non fosse già di proprietà del Comune**”.*

Per comprendere se sia corretta tale impostazione, occorre un esame del quesito e delle due risposte giudicate corrette:

Quesito n. 3) *Un’amministrazione comunale intende realizzare un centro servizi per anziani in area che la pianificazione urbanistica rende idonea per destinazione d’uso ma che è priva di ulteriore capacità edificatoria. Poiché il Comune ha l’esigenza di realizzare nel più breve tempo possibile l’opera, il candidato indichi la soluzione, tra quelle di seguito elencate, ritenuta corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, l’efficienza ed economicità organizzativa, motivandola con un sintetico commento.*

...

b) *È sufficiente **approvare il progetto in consiglio comunale** ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 e smi e successivamente, qualora la Regione o l’ente competente non esprima dissenso entro 90 gg, con successivo atto disporre l’efficacia.*

c) *Qualora l’intervento sia ammissibile per il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica è necessaria **l’approvazione del Progetto in consiglio comunale**, attestandone l’interesse pubblico, ai sensi dell’art.14 del DPR 380/2001 e smi.”.*

In primo luogo, si osserva che in entrambi i casi la soluzione prevede di *approvare il progetto in consiglio comunale*.

Di fatto la differenza sta solo nel fatto che, nel primo caso, lo si approva *ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001*, e nel secondo caso *ai sensi dell'art.14 del DPR 380/2001*.

Tuttavia la risposta C, che contempla il Permesso in Deroga ai sensi dell'art.14 del DPR 380/2001, incontra un ostacolo. L'art. 7 dello stesso DPR, intitolato, **Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni**, recita:

“1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

...

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Il Titolo II comprende anche l'art. 14 (richiamato dalla lettera C del quesito 3). Quindi l'art. 14 non si applica alle opere pubbliche dei Comuni deliberate dal consiglio comunale.

Ed è più che logico, perché l'art. 14 afferma che: *“3. La deroga (n.d.r.: in deroga agli strumenti urbanistici generali), nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444”*.

Ma ovviamente, le norme sopradette non si applicano perché **il Comune può derogare in modo più ampio ai propri strumenti urbanistici**, laddove sia esso stesso a realizzare un'opera pubblica.

Ed è quindi più propizia la strada delineata dall'art. 19 del DPR 327/2001, il quale, con specifico riferimento alle opere pubbliche di competenza comunale, prevede che:

*“2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, **costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico**”* (mentre il comma 3 prevede una procedura leggermente diversa per opere che non siano di competenza comunale).

La commissione valutatrice, nel verbale che qui si contesta, ritiene che la strada delineata dall'art. 19 del DPR n. 327/2001 si possa applicare unicamente nel quadro di un procedimento di espropriazione.

¹ Ossia, con riferimento al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: art. 7. Limiti di densità edilizia; art. 8. Limiti di altezza degli edifici; art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati

Ma la giurisprudenza non conferma tale impostazione: “*preme al Collegio precisare che, secondo quanto previsto dall’art.19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, recante il Testo Unico delle disposizioni normative in materia di espropriazione per pubblica utilità, qualora occorre realizzare un’opera pubblica la cui localizzazione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, **si rende necessario prima variare le previsioni del Piano regolatore, in modo da rendere compatibile sul piano urbanistico la destinazione delle aree interessate dalla realizzazione dell’intervento costruttivo con la peculiarità di quest’ultimo, attraverso un asservimento delle stese all’uso pubblico.** Infatti, a prescindere dalla possibilità di procedere a tale variante urbanistica nei modi ordinari secondo la normativa urbanistica, il Legislatore ha riconosciuto da tempo la possibilità per l’Autorità amministrativa di attivare la procedura di modifica delle previsioni urbanistiche anche a seguito dell’approvazione del progetto di costruzione di un’opera pubblica (vedi in proposito l’art.1 della legge 31 gennaio 1978, n.1).*”

Tale facoltà è stata peraltro ribadita anche dal citato art.19, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, con cui è stato espressamente stabilito che l’approvazione del progetto preliminare o definitivo di un’opera pubblica da parte del Consiglio comunale, se l’opera è di competenza comunale, costituisce di per sé adozione di variante allo strumento urbanistico vigente, allorquando l’opera da realizzare non risulti ad esso conforme” (T.A.R. Marche – Ancona, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 8).

Ed ancora si aggiunga che “*su un piano generale, va ricordato che nel sistema normativo vigente già all’epoca **dell’approvazione del progetto definitivo** (art. 19, comma 2, D.P.R. n. 327/2001), è a quest’ultima (ed all’approvazione del progetto preliminare) che è **comunque riconnessa portata di adozione di variante allo strumento urbanistico, e non già all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale**” (Cons. Stato, Sez. IV, 30/01/2006, n. 259).*

Ma ciò che è definitivamente probante, è che lo stesso ente Roma Capitale in concreto utilizza la procedura ex art. 19 del DPR 327/2001 per varianti relative ad opere da realizzare su suolo comunale (si veda la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 63/2021 – doc. 15, nonché quella del Comune di Rocca di Papa n. 8/2022 - doc. 16).

In relazione alle opere di competenza comunale, quindi, l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale, rappresenta l’adozione di una variante allo strumento urbanistico.

A ben vedere la strada prevista dalla lettera C del quesito non è molto diversa (approvazione del consiglio comunale). Tuttavia la risposta C, contempla il “Permesso in Deroga” ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001. Ma non appare lineare un **permesso in deroga del Comune a se stesso**, in relazione ai propri strumenti urbanistici. È più ragionevole ritenere che, più che di deroga, si tratti di una -esplicita o implicita- variante allo strumento urbanistico. Tanto più che la variante non incontra i limiti di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (richiamati dall'art. 14 del DPR 380/2001).

All'applicazione dell'art. 14 del DPR n. 380/2001 osta comunque un dato normativo formale, ossia l'art. 7 dello stesso DPR 380/2001, relativo all' ‘Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni’, con riferimento proprio alle opere di competenza comunale (si veda in proposito anche la dottrina, in particolare in relazione all'altra ampia categoria delle opere pubbliche ‘non comunali’²). Anche in tal senso si può menzionare una Deliberazione di Roma Capitale, (doc. 17, laddove alla fine di pag. 3 si riferisce che “*sono da intendersi a tutti gli effetti opere pubbliche **comunal***” ... “*pertanto le opere pubbliche in questione **sono escluse**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del medesimo D.P.R., dall'ambito di applicazione delle norme contenute **nel Titolo II** del D.P.R. n. 380/2001 “*Testo Unico in Materia Edilizia*”).*

La disamina sopra compiuta attesta che la commissione ha sbagliato: non è possibile ridurre la questione alla proprietà dell'area (intesa solo come pubblica/privata).

A ciò si aggiunga che è ben possibile intraprendere il percorso B, anche quando non sia necessario un successivo esproprio, **oppure dopo l'esproprio** (art. 9, comma 5 del D.P.R. n. 327 del 2001)³ (si veda la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 20/2016 - doc. 18).

² Tommaso MILLEFIORI, *Il regime edilizio delle opere pubbliche e la totale soggezione delle infrastrutture regionali e sub-regionali ai poteri (di pianificazione, di accertamento di conformità, di vigilanza sull'uso del territorio e sanzionatori) comunali*; <https://lexambiente.it/urbanistica/184-dottrina184/8566-urbanistica-regime-edilizio-delle-opere-pubbliche.html>).

³ “5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, **il consiglio comunale** può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica **utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale**. In tal caso, se **la Regione** o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio **dissenso** entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta dispone l'efficacia”.

*

d) Si aggiunga anche che, come sarà meglio illustrato in corso di giudizio, agli altri candidati è stato attribuito un punteggio di 1,25 o superiore, anche laddove non avessero inquadrato correttamente la fattispecie.

Non è quindi vero quanto afferma il verbale di ricorrezione, ossia che *“la correttezza della soluzione prospettata con l'individuazione della risposta Bera, dunque, **condizionata** alla necessaria indicazione da parte del candidato, nel commento alla risposta, della richiamata e **fondamentale circostanza presupposta: cioè che il terreno non fosse già di proprietà del Comune”***.

La scrivente difesa ha effettuato una compiuta disamina degli elaborati, da cui emerge che, nella gran parte dei casi, i candidati non hanno posto nelle premesse la proprietà dell'area. In alcuni casi la tipologia di area si poteva rilevare dal testo, ma in molti altri casi non era affatto possibile. E sono stati premiati anche con il massimo voto di 5.

Numero id del compito	Risposta quesito 3	Ipotesi sulla proprietà dell'area. Sì: formula ipotesi No: non formula ipotesi	Punteggio attribuito a quesito 3
100	C	Sì. Ipotizza area pubblica libera.	5
101	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	5
103	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
104	B	Sì. Ipotizza che sull'area sia vigente il vincolo preordinato all'esproprio.	5
107	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
108	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
109	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
110	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
111	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	5
112	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà. Vengono formulate ipotesi sulla conformità o meno dell'opera al PRG. Se non conforme al PRG si propone il ricorso all'art.19 del DPR 327/01.	5
113	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
115	B	Non formula espressa ipotesi sulla proprietà. Il candidato dichiara non idonea la soluzione C) perché non contempla anche l'eventuale necessità di procedere all'esproprio dell'area, visto che il quesito non chiarisce se l'area fosse già nella disponibilità del comune.	5
116	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	5
117	C	Sì. Si ipotizza che l'area non sia privata da espropriare.	5
119	C	No. Commento mancante.	0,5

123	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
124	B	No, non formula ipotesi sulla proprietà. Il candidato descrive il procedimento di approvazione della variante al PRG sia ai sensi dell'art.10 co.1 del DPR 327/01 a cui rimanda l'art.19 co.1 dello stesso DPR, mediante apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, sia ai sensi dell'art. 19 co.2 dello stesso DPR, applicabile quindi in caso sia di area pubblica, sia di area privata	4,25
125	B	Sì. Ipotizza l'area privata. In caso di area pubblica dichiara corretta per il quesito la soluzione A).	2,5
126	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
127	B	No. Non formula ipotesi sulla proprietà (Compito del ricorrente Menichelli)	0
128	B	No. Non formula ipotesi sulla proprietà (Compito della ricorrente Pantanella)	0 (ora 0,5)
129	B	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	0
130	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà. Dichiara che le soluzioni che prevedono esproprio o variante sono meno celeri	4,25
131	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà. Il candidato dichiara che la soluzione proposta non necessita di esproprio	4,25
132	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
133	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	3,5
134	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	3,5
135	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
136	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
137	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	5
138	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
142	B	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	0
143	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	4,25
144	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	3,5
147	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	3,5
148	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	3,5
149	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	3,5
150	C	No. Non formula ipotesi sulla proprietà.	3,5

A ciò si aggiunga che diversi compiti hanno indicato anche soluzioni erranee.

Ad esempio, la concorrente Zelinotti (n. 125), individua nel testo come possibile alternativa alla soluzione B, la soluzione A, che era erronea (la commissione le ha attribuito ben 2,50 punti).

È utile menzionare anche il compito n. 124 che esplicitamente afferma che sia possibile l'utilizzo dell'art. 19 del DPR 327 **sia in caso di esproprio necessario, sia come**

semplice mezzo per disporre una variante, quindi applicabile in entrambi i casi di area pubblica o privata. Ed è la tesi della ricorrente (anche se la ricorrente non la esplicita). Al compito n. 124 vengono attribuiti 4,25 punti. Ed è più che giusto, perché è una risposta corretta. Ma se la risposta data dal compito 124 è corretta, allora viene meno la tesi della commissione, per cui invece sarebbe utilizzabile l'art. 19 solo in caso di area da espropriare. Comunque sia, dall'esame complessivo dei compiti si evince che la commissione nei confronti degli altri concorrenti non ha affatto preteso quanto si evince nel verbale di ricorrenza, ossia l'esplicitazione della *fondamentale circostanza presupposta*. Solo alla ricorrente Ing. Pantanella è stato richiesto - a pena di perdita dell'intero punteggio - di esplicitare che si percorreva l'ipotesi B, perché si trattava di terreno da espropriare.

Ciò configura evidentemente un grave vizio di disparità di trattamento, ed una autonoma causa di annullamento del verbale di ricorrenza.

*

La condotta dell'Amministrazione odierna resistente si pone in aperto contrasto con il principio dell'autovincolo.

La giurisprudenza più recente ha ritenuto:

*“Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, **il bando e più in generale la lex specialis di una procedura di gara devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180)”* (TAR Lombardia, Sez. IV, 22 febbraio 2022 n. 418).

Sul punto la giurisprudenza è unanime, laddove rileva:

*“va qui ribadita, come rilevato più volte dalla Sezione (cfr. da ultimo cfr. Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595), la pacifica vigenza del principio per il quale quando **l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le***

regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 aprile 2021 n. 3180).

*

Per quanto sopra esposto, il giudizio attribuito alla ricorrente deve essere annullato, la stessa ricorrente, in via d'urgenza deve essere ammessa all'orale, e la commissione si deve riunire nuovamente, **stavolta in diversa composizione**, al fine di attribuire il corretto punteggio all'ing. Pantanella, **stante la presenza di un commento, in una misura non inferiore a 1,25 punti**.

Si noti che il commento che è stato redatto dalla ricorrente è completo e del tutto in linea con la risposta B, giudicata corretta. Dunque, a ben vedere non vi è alcuna ragione che venga attribuito un punteggio meramente di 1,25. Il testo del commento è coerente ed esplicativo, di una strada amministrativa che la commissione ha giudicato esatta e che è assolutamente corretta. Non contiene errore alcuno, è lungo ed è ben scritto. In sede di riedizione (parziale) del potere, il commento deve essere valutato e premiato coerentemente a quanto stabilito dalla griglia dei punteggi.

IV. In via subordinata - Violazione di legge. Violazione dell'art. 6 del Bando di concorso e dei criteri di valutazione delle prove d'esame stabiliti dalla commissione esaminatrice nel corso della seduta del 14 luglio 2022. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.

Si deve ribadire con maggiore vigore la domanda formulata in via subordinata nel ricorso introduttivo (in quella sede contraddistinta dal numero II).

Il verbale di ricorrenza ha definitivamente confermato la fondatezza di tale domanda.

È evidente che **il presupposto di ogni prova a risposta multipla è la proposizione di una sola soluzione corretta**. La proposizione di due risposte esatte arreca un grave *vulnus* alla prova, anche in termini di tempo che viene impiegato per dare la soluzione.

Nel caso di specie, tuttavia, **l'illegittimità del quesito è ancora più grave**, ed irrimediabile, in base a quanto si legge nel verbale di ricorrenza.

In sostanza, come si è visto ai paragrafi precedenti, la Commissione ha statuito che **nessuna risposta fosse da considerare giusta, a meno di non integrare il quesito, formulando delle ipotesi.**

Nel verbale di ricorrezione si legge *“la correttezza della soluzione prospettata con l’individuazione della risposta B era, dunque, **condizionata** alla necessaria indicazione da parte del candidato, nel commento alla risposta, della richiamata e **fondamentale circostanza presupposta**: cioè che il terreno non fosse già di proprietà del Comune”.*

In altri termini, il quesito così come era non permetteva alcuna risposta corretta. Occorreva una integrazione a cura del concorrente, consistente nello specificare ulteriori circostanze presupposte. Di base, secondo la commissione, era sufficiente specificare se ci si trovava nel quadro di un procedimento di esproprio, o se il terreno fosse già di proprietà comunale. Ma ben vedere, come sopra si è visto, vi erano altre ipotesi (terreno non comunale, ma neanche privato, e dunque regionale etc., ed ancora procedimento di esproprio concluso, ma decisione del Comune di ampliare/modificare il progetto iniziale, sempre in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, etc.).

Ciò che rileva, ai fini del presente giudizio, è che il concorrente non può essere tenuto a fare delle ipotesi operative (ossia a ipotizzare una *“fondamentale circostanza presupposta”*). Nel quesito ci devono essere tutti gli elementi per la soluzione.

Ed insomma, il verbale di ricorrezione ha meglio disvelato il problema. Nel caso di specie non vi erano due risposte corrette a fronte di un quesito anche esso corretto, ma un quesito incompleto/scorretto che non permetteva alcuna soluzione, a meno di non essere integrato con ipotesi.

La differenza è notevole. Un esempio aiuta a chiarire. Se il quesito è “come posso arrivare a Firenze?”, le due risposte “in automobile” ed “in treno” sono entrambe esatte. Non serve alcuna attività integrativa o specificativa del quesito. In un tale caso, probabilmente, si può ‘salvare’ il quesito.

Se invece il quesito fosse “quanto ci vuole ad arrivare a Firenze?”, la risposta varierebbe a seconda del mezzo prescelto, che andrebbe tuttavia ipotizzato dal solutore. E ciò in un quesito a risposta multipla è inaccettabile.

In tali casi non è quindi condivisibile il fatto che si affermi che il quesito ha due soluzioni corrette, ma è più corretto dire che **il quesito è incompleto, e non ha alcuna soluzione corretta.**

Dunque non è davvero ammissibile che in un concorso di tale livello si proponga una domanda a risposta multipla, senza una soluzione corretta.

Una volta che ciò avvenga, per errore, la strada più giusta è quella di **neutralizzare il quesito.** Ossia far conto che non sia mai stato proposto, e poi ridurre, proporzionalmente, il voto numerico per essere ammessi. E dunque, nel caso di specie, il massimo punteggio deve essere ridotto di 5, e la sufficienza di 7/10 del massimo punteggio. E dunque, invece di 21 la sufficienza è 17,5. Ovviamente tutti i punteggi di tutti i concorrenti vanno rideterminati, togliendo il punteggio attribuito dal terzo quesito. Questa, la via più ragionevole, per porre rimedio alla situazione che si è verificata.

Di conseguenza, in questa sede si chiede, in via subordinata, che il quesito n. 3 (ed il relativo punteggio attribuito a ciascun candidato) venga eliminato dalla prova, e che di conseguenza venga abbassato il punteggio minimo richiesto per accedere alla prova orale, che da 21/30 dovrebbe diventare 17,5/30, con conseguente ammissione della ricorrente all'orale.

Esigenze cautelari

Le esigenze cautelari non sono venute meno. **La ricorrente attende sempre di essere ammessa a sostenere la prova orale.**

La procedura si è conclusa, ed è evidente che qualora gli atti impugnati non fossero sospesi, e di conseguenza la ricorrente non venisse ammessa - seppur con riserva - a sostenere la prova orale, essa subirebbe un gravissimo pregiudizio derivante dal fatto di non essere valutata contestualmente agli altri concorrenti.

P.Q.M.

si chiede che l'Onorevole Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia accogliere il ricorso principale nonché il presente ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto:

- in via cautelare, nella prima Camera di Consiglio utile, disporre la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia degli atti impugnati, con conseguente **ammissione con riserva della ricorrente a sostenere la prova orale**;

- nel merito, annullare per i motivi suesposti i provvedimenti indicati in epigrafe, siccome illegittimi, con riedizione del potere valutativo della commissione, in relazione al terzo quesito;

- in via subordinata, che il quesito n. 3 (ed il relativo punteggio attribuito a ciascun candidato) venga eliminato dalla prova, e che di conseguenza venga abbassato il punteggio minimo richiesto per accedere alla prova orale, che da 21/30 dovrebbe diventare 17,5/30, con conseguente ammissione della ricorrente all'orale.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, comma 3, e 13, comma 6 bis, lettera b), del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, la ricorrente dichiara che l'importo del contributo unificato è pari ad euro 325,00, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego.

Roma, 18 aprile 2023

Avv. Pietro Adami

Avv. Alessandra Pugliese